



C I T T A ' D I C A M O G L I
(*PROVINCIA DI GENOVA*)

Regolamento
del Consiglio Comunale

- **Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 in data 27.09.2004;**
- **Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 in data 18.05.2009.**
- **Entrato in vigore in data 21.06.2009,**
(pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni dal 21.05.2009 al 05.06.2009 al n. 678;
Ripubblicato all'Albo pretorio per ulteriori 15 giorni dal 06.06.2009 al 21.06.2009, al
n. 750 -ai sensi dell'art. 56, comma 1, regolamento del Consiglio comunale-).

I N D I C E

Titolo I°	Disposizioni generali	Pag. 1
Titolo II°	Presidenza e articolazione del Consiglio Comunale	Pag. 1
Capo I°	Presidenza del Consiglio Comunale	Pag. 1
Capo II°	Articolazioni Consiliari	Pag. 2
Titolo III°	Funzionamento del Consiglio	Pag. 3
Capo I°	Disciplina delle sedute	Pag. 3
Capo II°	Convocazione del Consiglio	Pag. 5
Capo III°	Apertura della seduta e discussione	Pag. 6
Capo IV°	Procedure di votazione	Pag. 9
Capo V°	Verbalizzazione	Pag. 11
Titolo IV°	Diritto di informazione, di accesso e di iniziativa	Pag. 11
Titolo V°	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 14

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO 1° - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto, la composizione, le articolazioni e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale ai fini di garantirne piena autonomia organizzativa e funzionale.

TITOLO 2° - Presidenza e articolazione del Consiglio Comunale

CAPO 1° - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 2 – Elezione del Presidente

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente nel suo seno, nella prima adunanza, con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, si procede nella medesima adunanza ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il Consigliere più anziano di età, ed è proclamato Presidente il candidato che, nel ballottaggio, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato Presidente il Consigliere più anziano di età.
3. È Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, si fa riferimento al criterio dell'età anagrafica.
4. Con votazione separata da quella per l'elezione del Presidente viene eletto il vice presidente. Nella votazione segreta i componenti dispongono di un solo voto e risulta eletto colui che abbia conseguito il maggior numero di voti.
5. Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
6. Le cariche di Presidente e di vice presidente sono incompatibili con le cariche di Sindaco e di Assessore;

Art. 2 bis – Revoca del Presidente e/o del vice presidente.

1. La decadenza del Presidente e del vice presidente è disciplinata dalle stesse norme che regolano la decadenza dei consiglieri comunali.
2. La revoca dalla carica di Presidente e/o di vice Presidente è ammessa solo in caso di gravi e ripetute violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti, ovvero quando il Presidente e/o il vice Presidente vengano meno al dovere di imparzialità.

Art. 3 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a. rappresenta il Consiglio Comunale;
- b. sentito il Sindaco, predispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari;

- c. fissa le modalità per la massima pubblicizzazione delle sedute consiliari e per l'accesso al pubblico;
- d. dirige e regola lo svolgimento dei lavori consiliari, ed a tal fine ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento degli stessi;
- e. cura l'osservanza, nel corso delle sedute, delle leggi dello statuto e dei regolamenti e cura altresì il mantenimento dell'ordine, sia nella parte dell'aula riservata al pubblico, sia anche nella parte dell'aula riservata ai consiglieri avvalendosi, se del caso, di personale di Polizia Municipale, fermo restando che l'accesso della forza pubblica alla parte dell'aula riservata ai consiglieri è interdetto finché la seduta non sia stata tolta o sospesa;
- f. coordina ogni attività necessaria ad assicurare al Consiglio ed alle sue articolazioni mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni;
- g. esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 dello Statuto, e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
- h. attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali ai fini dell'esercizio dei poteri di informazione e di iniziativa;
- i. ha facoltà di ascoltare in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di particolari situazioni;
- j. decide in ordine alla trattazione, sentito il parere del Segretario Comunale, di situazioni, questioni o temi non disciplinati dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento;
- k. decide, sentito il parere del Segretario Comunale, in merito alle eccezioni sollevate da singoli consiglieri comunali, che debbono essere proposte per iscritto, relative all'interpretazione di disposizioni del presente regolamento;
- l. riceve dal Sindaco le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le proposte presentate dai consiglieri; riceve dal Sindaco altresì le istanze, le petizioni popolari e le richieste di referendum da parte dei cittadini;
- m. convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge, statutarie o regolamentari;
- n. assegna alle Commissioni Consiliari, anche in seduta congiunta, gli affari da trattare e ne coordina l'attività;
- o. relaziona annualmente sull'attività delle Commissioni Consiliari.

CAPO 2° - Articolazioni Consiliari

Art. 4 - Articolazioni del Consiglio comunale

- 1) Sono articolazioni del Consiglio comunale: i Gruppi consiliari, costituiti dai singoli consiglieri eletti, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari;

Art. 5 – Disciplina dei Gruppi Consiliari

- 1) I Gruppi consiliari sono costituiti, senza vincolo di composizione numerica, dai consiglieri eletti che tuttavia possono costituire od aderire a gruppi anche diversi rispetto a quelli espressi dalla lista elettorale nel cui ambito sono stati eletti.
- 2) Ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali i Gruppi Consiliari fanno riferimento al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 6 - I Capigruppo

- 1) I Consiglieri iscritti ad uno stesso Gruppo provvedono alla nomina del Capogruppo entro tre giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, ovvero entro tre giorni dalla cessazione dalla carica del precedente Capogruppo. E' facoltà dei Gruppi nominare uno o più Vice Capigruppo e, in tal caso, i Gruppi devono anche indicare quale, tra i nominati, è incaricato della supplenza del Capogruppo agli effetti amministrativi.
- 2) I nominativi prescelti vengono comunicati immediatamente al Sindaco e al Segretario Comunale.
- 3) In caso di costituzione successiva di un Gruppo consiliare, le nomine di cui al comma precedente vanno effettuate entro tre giorni dalla dichiarazione di tale costituzione al Sindaco e al Segretario Comunale.

Art. 7 - Attribuzioni del Capogruppo

- 1) Spettano al Capogruppo:
 - a. la rappresentanza del Gruppo nell'attività del Consiglio;
 - b. la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo;
 - c. la facoltà di intervenire alle sedute di tutte le Commissioni consiliari, senza diritto di voto, qualora non ne faccia parte;
 - d. ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Al Capogruppo viene trasmessa copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta.
- 3) Per quanto concerne le prerogative dei Consiglieri-Capigruppo, esse sono equiparate a quelle dei Consiglieri-Commissari eletti nelle Commissioni Consiliari.

TITOLO 3° - Funzionamento del Consiglio

CAPO 1° - Disciplina delle sedute

Art. 8 - Sede delle adunanze

- 1) Le adunanze del Consiglio si tengono nella sala dell'assemblea consiliare, presso la sede comunale.
- 2) Per particolari ragioni, o a fronte di eccezionali circostanze, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
- 3) All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Art. 9 - Accesso alla parte dell'aula riservata ai Consiglieri

- 1) Alla parte dell'aula riservata ai consiglieri nel corso delle sedute possono accedere oltre ai consiglieri gli assessori esterni, che sono equiparati ai primi, salvo per ciò che attiene il diritto di voto del quale sono privi.
- 2) Possono accedervi inoltre il Segretario Comunale, i dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza e, se autorizzati dal Presidente i responsabili di servizio, i rappresentanti di aziende, istituzioni, consorzi e società a partecipazione comunale, nonché, sempre previa autorizzazione presidenziale altri la cui partecipazione sia ritenuta dal Presidente utile in relazione all'argomento da trattarsi.
- 3) In caso di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale indicato dal Consigliere.
- 4) Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su invito del

Presidente, previa sospensione dei lavori consiliari, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 10 - Pubblicità delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
- 2) Si procede, altresì, in seduta segreta per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare, in relazione alle quali possano esserci valutazioni ed apprezzamenti riferiti ai candidati.
- 3) Quando il Consiglio svolge i lavori in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea eccettuati gli assessori esterni, il Segretario, nonché il personale di assistenza all'aula debbono lasciare l'aula.
- 4) Le sedute consiliari possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal senso il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche.

Art. 11 - Comportamento dei Consiglieri

- 1) Nel corso dello svolgimento dei lavori consiliari i Consiglieri hanno diritto di esprimere valutazioni, critiche, rilievi e censure, entro limiti di correttezza e purché relative agli argomenti in trattazione.
- 2) Se un Consigliere non ottempera a quanto prescritto nel precedente comma, o turba l'ordine il Presidente lo richiama e, se persiste nell'atteggiamento, gli toglie la parola.
- 3) Se il Consigliere, ulteriormente persiste il Presidente può allontanarlo dall'aula.
- 4) Nelle ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i Capi Gruppo consiliari, prende ulteriori provvedimenti.

Art. 12 - Obbligo del segreto

- 1) I Consiglieri sono tenuti al segreto in relazione allo svolgimento delle sedute riservate e in ogni altro caso previsto dalla Legge.

Art. 13 - Comportamento del pubblico

- 1) Le persone che assistono alla seduta, nella parte dell'aula riservata al pubblico, devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
- 2) Il Presidente può disporre l'espulsione di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente, o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.
- 3) Nella sala del Consiglio un apposito spazio è riservato agli operatori degli organi d'informazione.

Art. 14 - Divieto d'uso di telefoni cellulari

- 1) Durante lo svolgimento delle sedute, è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari. Tale divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia in quello riservato ai Consiglieri.
- 2) In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 del presente regolamento, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico.

CAPO 2° - Convocazione del Consiglio

Art. 15 - Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

- 1) La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio. Come previsto dalla legge, inserisce all'ordine del giorno:
 - a. verifica e convalida degli eletti;
 - b. elezione del Presidente e del vice presidente del Consiglio Comunale;
 - c. giuramento del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 - comma 11° - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d. comunicazione, da parte del Sindaco, della nomina del Vice Sindaco, della composizione della Giunta e degli incarichi attribuiti agli Assessori.
- 2) Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere Anziano, procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
- 3) Il Consiglio prende atto delle eventuali rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Se costoro sono presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare agli ulteriori lavori consiliari.
- 4) Alla prima seduta, i Consiglieri comunali possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alle deliberazioni consiliari.
- 5) Il Consiglio procede alla elezione del Presidente e del vice presidente del Consiglio Comunale;

Art. 16 - Potere di convocazione del Consiglio

- 1) Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente in forza di propria determinazione oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, entro venti giorni dalla richiesta.
- 2) Il Presidente redige l'ordine del giorno e nel caso di auto convocazione vi inserisce gli argomenti indicati dai consiglieri che hanno formulato la richiesta.

Art. 17 - Procedura per la convocazione

- 1) Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria oppure, quando sussistano motivi rilevanti e indilazionabili, in adunanza d'urgenza.
- 2) La convocazione del Consiglio comunale è fatta con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, consegnato al domicilio dei singoli Consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta.
- 3) Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento della seduta.
- 4) Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche nel caso di integrazioni all'ordine del giorno.
- 5) Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di posta elettronica all'indirizzo specificato dal richiedente. In tal caso, deve essere confermata la ricezione del messaggio da parte del destinatario.

Art. 18 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

- 1) La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
- 2) I Consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto il luogo ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto connesso alla carica.

Art. 19 - Deposito degli atti

- 1) Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo, iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la Segreteria generale, almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.

Art. 20 - Avviso al pubblico

- 1) Copia dell'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, è pubblicata all'albo pretorio del Comune, a cura del Segretario.

CAPO 3° - Apertura della seduta e discussione

Art. 21 - Verifica del numero legale

- 1) La seduta del Consiglio, salvo si tratti di sessioni speciali, celebrative, aperte alla cittadinanza, o comunque nel corso delle quali non siano previste votazioni si apre con la verifica del numero legale effettuata mediante appello nominale dei Consiglieri dal Segretario Comunale.
- 2) Il Presidente non è più tenuto a verificare la sussistenza del numero legale durante la seduta, salvo intervenga richiesta espressa di un Consigliere.
- 3) La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
- 4) Per la validità delle sedute del Consiglio, fatte salve diverse disposizioni legislative o statutarie, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
- 5) Se la seduta non ha numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di trenta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dichiara deserta la seduta, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei quali non sia stata conclusa la trattazione.
- 6) Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti e menzionare le assenze previamente giustificate.
- 7) In caso di seduta dichiarata deserta, è facoltà del Presidente riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno, con avviso da notificare almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.
- 8) Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio, cui è stato convocato, prima della seduta medesima o comunque non oltre la prima seduta successiva, deve comunicarne per iscritto il motivo al Presidente del consiglio Comunale, per non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 9, comma 3 dello Statuto.

Art. 22 - Apertura della seduta

- 1) Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e provvede, obbligatoriamente qualora siano previste votazioni segrete, alla designazione di tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori.

ART. 23 - Commemorazioni e comunicazioni

- 1) Dopo aver proceduto alla nomina degli scrutatori, il Presidente può tenere commemorazioni e fare comunicazioni, della durata massima di quindici minuti, su

argomenti estranei all'ordine del giorno, che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio. Il Presidente può consentire che le comunicazioni siano fatte anche dai singoli Assessori o da singoli Consiglieri nei settori di loro competenza, nel rispetto del tempo sopra indicato.

- 2) Su tali comunicazioni può intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo, per non più di cinque minuti, ma non si può deliberare.

Art. 24 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

- 1) In presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta, aventi rilevanza locale, nazionale o internazionale, il Consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi al riguardo, deve presentare richiesta al Presidente del Consiglio Comunale in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
- 2) Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri, secondo l'ordine di presentazione delle richieste medesime, e per non più di cinque minuti ciascuno. Sullo stesso argomento è ammesso anche l'intervento di un Consigliere per ogni Gruppo, per non oltre tre minuti.
- 3) Il Presidente può intervenire, nella stessa seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.

Art. 25 - Trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

- 1) L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di un Consigliere, può essere modificato all'inizio o anche nel corso della seduta, prima della formale apertura delle operazioni di voto.

Art. 26 - Disciplina della discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Il presidente ammette a parlare, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo il relatore, i Consiglieri e gli assessori esterni secondo l'ordine di iscrizione.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco, in lingua italiana e in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto e ai regolamenti.
5. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.
6. Le norme che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano anche nei casi, previsti dallo Statuto, di esercizio del diritto di parola da parte di non Consiglieri.
7. Al Presidente è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo indicati nei commi precedenti.

Art. 27 - Inosservanza dei tempi d'intervento

- 1) Il Presidente avvisa il Consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere del tempo a disposizione.
- 2) Il Consigliere ha la facoltà di prolungare il suo intervento dichiarando di volere utilizzare subito il tempo a disposizione per la replica.
- 3) Scaduto il termine, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 28 - Mozione d'ordine

- 1) Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento della seduta consiliare una mozione d'ordine.
- 2) La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
- 3) Il Presidente, esprimendosi immediatamente sull'ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione della mozione nel tempo massimo di tre minuti.
- 4) Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa viene assunta seduta stante, dopo l'intervento, per non più di tre minuti, di un eventuale Consigliere contrario alla mozione.

Art. 29 - Intervento del Consigliere per fatto personale

- 1) Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse, ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di un altro Consigliere.
- 2) Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Al riconoscimento del fatto personale, l'interessato può chiedere la parola seduta stante. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, seduta stante, senza alcuna discussione in merito.
- 3) Gli interventi per fatto personale non possono durare per più di cinque minuti.

Art. 30 - Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
- 2) Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito, attraverso un intervento di durata non superiore ai cinque minuti.
- 3) Iniziata la discussione di merito, e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, la questione pregiudiziale e quella sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri.
- 4) Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere, o proseguire, la discussione nel merito; su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario, entrambi per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 31 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

- 1) Durante la discussione, ciascun Consigliere può presentare ordini del giorno ed emendamenti attinenti all'argomento in trattazione.
- 2) Tali ordini del giorno ed emendamenti debbono essere presentati al Presidente, per iscritto e firmati in calce.
- 3) Non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di un'ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 32 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

- 1) Ciascun Consigliere può richiedere la sospensione della trattazione di ordini del giorno od emendamenti, al fine di permetterne l'esame da parte dei Consiglieri.
- 2) avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.
- 3) Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, al suo ordine del giorno od emendamento.
- 4) Gli ordini del giorno e gli emendamenti vengono illustrati dal proponente, per non più di cinque minuti ciascuno, e votati secondo l'ordine di presentazione, prima della proposta alla quale si riferiscono. Ogni Consigliere può intervenire per non oltre cinque minuti.
- 5) L'approvazione di un ordine del giorno comporta la decadenza dei successivi il cui contenuto sia ad esso in contrasto o da esso superato.

Art.33 - Chiusura della discussione

- 1) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, se lo crede opportuno, esercita la facoltà di intervenire in chiusura, poi dichiara chiusa la discussione e infine dà la parola al relatore per la replica finale.

CAPO 4° - Procedure di votazione

Art. 34 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

- 1) Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per non più di cinque minuti.
- 2) Qualora siano stati presentati sia ordini del giorno che emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.
- 3) Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei soli casi previsti dal presente regolamento.
- 4) Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, o semplicemente intendano fornire valutazioni integrative, hanno diritto anch'essi di intervenire, entro i limiti di tempo previsti.
- 5) Prima di procedere alla votazione, il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto.
- 6) Il Presidente dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei Consiglieri presenti.

Art. 35 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

- 1) Nel caso in cui siano stati presentati sia ordini del giorno che emendamenti, durante la discussione di una proposta, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno, secondo l'ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima del principale.
- 2) Il testo definitivo della proposta risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 36 - Forma delle votazioni

- 1) L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano.
- 2) La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo statuto.
- 3) Nelle votazioni per alzata di mano, il voto deve essere espresso tra il momento in cui il Presidente dichiara aperto il procedimento di votazione e la chiusura.
- 4) In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione.
- 5) Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 6) In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il Consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in aula sia stata autorizzata dal Presidente.

Art. 37 - Controprova della votazione per alzata di mano

- 1) Il voto espresso per alzata di mano può essere soggetto a controprova se un Consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
- 2) Il Presidente, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.
- 3) Il Presidente e gli scrutatori, quando sono previsti, accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a. per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b. per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.
- 4) Il Consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 38 - Votazione palese per appello nominale

- 1) La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
- 2) Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente illustra prima il significato del sì e del no e poi dispone l'appello dei Consiglieri.
- 3) Il Segretario procede all'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente che proclama il risultato.

Art. 39 - Votazione segreta per schede

- 1) La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportino apprezzamenti su qualità personali di determinati soggetti.
- 2) Nello scrutinio segreto per mezzo di schede, il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
- 3) Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
- 4) Le schede bianche, quelle non leggibili e quelle nulle, non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
- 5) I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente,

affinché sia messo a verbale.

Art. 40 - Casi di astensione dalla votazione

- 1) Il Presidente ed i Consiglieri qualora abbiano interesse proprio di parenti o affini sino al quarto grado in relazione allo specifico argomento in trattazione debbono abbandonare l'aula prima che ne abbia inizio la trattazione e possono rientrarvi soltanto dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
- 2) Non sussiste obbligo di astensione rispetto a provvedimenti di pianificazione o comunque di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti a termine di legge.
- 3) Al fine di verificare possibili situazioni d'incompatibilità, il Segretario Comunale rende noti ai Consiglieri, all'inizio della seduta, gli obblighi derivanti dall'art. 78 del d.lgs. n. 267/2000.
- 4) Il presidente ed i Consiglieri possono comunque astenersi in relazione alla trattazione di singoli argomenti facendone dare menzione a verbale.
- 5) Se non si astengono debbono partecipare alla votazione e se non esprimono il voto il Presidente li invita ad allontanarsi dall'aula.

Art. 41 - Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 42 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

- 1) Il Consiglio Comunale, con un'ulteriore votazione, può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO 5° - Verbalizzazione

Art. 43 – Compilazione e sottoscrizione dei verbali

- 1) I verbali delle adunanze sono redatti, in forma riassuntiva, e sottoscritti dal Segretario Comunale. Essi debbono comunque contenere, l'indicazione dei Consiglieri presenti e dei Consiglieri assenti, l'indicazione degli argomenti in discussione, il testo integrale delle deliberazioni comprensivo del dispositivo, l'indicazione dei voti espressi, degli astenuti e dell'esito della votazione.
- 2) Ogni Consigliere può richiedere che il proprio intervento sia verbalizzato integralmente; in tal caso, la dichiarazione deve essere testualmente dettata, o il relativo testo scritto deve essere consegnato al Segretario Comunale.
- 3) Per le deliberazioni concernenti persone, nel verbale deve risultare che si è deliberato in seduta segreta.

TITOLO 4° - Diritto di informazione, di accesso e di iniziativa

Art. 44 - Diritto di informazione e di accesso

- 1) I Consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e ai documenti

utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e i termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.

- 2) In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi, con le limitazioni e con le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché dall'articolo 38 del Regolamento sul diritto di accesso.
- 3) I Consiglieri hanno, altresì, il diritto di ottenere dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti tramite il Segretario Comunale.
- 4) Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Responsabile del Servizio interessato può chiedere al Sindaco di concordare tempi e modalità di esecuzione.

Art. 45 - Diritto d'iniziativa

- 1) I Consiglieri, anche ai sensi dell'art.43 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto di presentare mozioni, interpellanze e interrogazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale, stabilita dalla legge e dallo Statuto, o che interessino la vita culturale, economica, sociale e civile della città.

Art. 46 - Mozioni

- 1) La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
- 2) La mozione deve essere motivata e firmata da almeno un quinto dei Consiglieri.
- 3) La mozione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di Consiglio nella quale dovrà essere discussa.
- 4) In caso di dissenso su tale decisione - in apertura della prima seduta - i Consiglieri firmatari possono richiedere, con le stesse modalità previste per la mozione d'ordine, che il Consiglio decida, seduta stante, la data della discussione della mozione presentata.
- 5) Lo svolgimento delle mozioni e le procedure di votazione sono disciplinate, rispettivamente, dall'art. 26 e seguenti e dal Capo 4° del titolo 3° del presente Regolamento.

Art. 47 – Contenuto e forma dell'interrogazione

L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco per sapere:

- a) se una determinata circostanza sia vera;
- b) se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta e se tale informazione sia esatta;
- c) se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.
- d) L'interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione.

Art. 48 – Contenuto e forma dell'interpellanza

- 1) L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco circa i motivi e gli intendimenti dell'operato del Sindaco stesso o della Giunta.
- 2) L'interpellanza è presentata per iscritto, senza motivazione.

Art.49 – Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

- 1) Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti, senza preavviso, quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, queste si danno per ritirate.
- 2) L'interrogante non potrà parlare sulla propria interrogazione se non dopo che il Presidente vi abbia dato risposta, e potrà soltanto dichiarare se sia o no soddisfatto, e per quali ragioni.
- 3) Il tempo destinato a tale dichiarazione non potrà eccedere i cinque minuti.
- 4) L'interpellante, o uno degli interpellanti, nel caso che questi siano più di uno, ha facoltà di svolgere e di illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente i quindici minuti.
- 5) I Consiglieri possono intervenire nella discussione ma gli interventi non possono durare oltre i cinque minuti.
- 6) Le dichiarazioni della Giunta sulla interpellanza possono dare luogo ad una replica, non eccedente i dieci minuti, da parte del presentatore e, nelle ipotesi che gli interpellanti siano più di uno, da parte di un altro soltanto fra i firmatari dell'interpellanza, sempre però nei limiti di dieci minuti complessivi.

Art. 50 - Diritto di interrogazione sulle attività degli uffici comunali

- 1) I Consiglieri hanno il diritto di presentare al Segretario Comunale domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.
- 2) Il Segretario Comunale risponde per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.
- 3) In caso di mancata risposta entro i termini di cui al comma 2 o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può presentare un'interpellanza al Sindaco ed alla Giunta.

Art. 51 - Ammissibilità

- 1) Non sono ammesse interpellanze e interrogazioni relative ad argomenti estranei ai compiti ed agli interessi diretti o indiretti del Comune.
- 2) Qualora ritenga di non accettare lo svolgimento di una mozione, un'interpellanza o un'interrogazione, il Sindaco ne dà tempestivamente avviso al Proponente, spiegandone le ragioni; il Proponente ha facoltà di appellarsi al Consiglio comunale.
- 3) Il Consiglio, dopo aver sentito il Proponente e il Presidente per un tempo di tre minuti ciascuno, decide per alzata di mano senza ulteriore discussione.

Art. 52 - Pluralità di firmatari

- 1) Ciascun Consigliere può firmare mozioni, interpellanze e interrogazioni presentate da altri, ma la facoltà di esporle spetta solo al primo firmatario, che si configura come il proponente.
- 2) Nel caso di sua assenza, rinuncia o impossibilità a svolgerle, tale facoltà passa al successivo firmatario.

Art. 53 - Decadenza

- 1) Se il Proponente la mozione, l'Interpellante, l'Interrogante non sono presenti ai rispettivi turni, la proposta s'intende ritirata, salvo che l'interessato abbia chiesto un rinvio o sia assente giustificato o siano presenti altri firmatari.
- 2) Se nessuno dei firmatari è presente al suo turno, la proposta si considera ritirata, salvo i casi indicati nel comma 1.

TITOLO 5° - Disposizioni transitorie e finali

Art. 54 - Aspettative, permessi ed indennità

- 1) Il Consiglio Comunale delibera su aspettative, permessi, indennità e rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri per l'effettuazione delle missioni, nel rispetto delle norme, delle Leggi e dei Regolamenti.
- 2) Il Consiglio riconosce ogni altro diritto dei Consiglieri, attribuito da norme di Legge o di Regolamento.

Art. 55 - Modifiche del Regolamento

- 1) Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dallo Statuto.
- 2) La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento è sempre accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

Art. 56 - Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge ed a quelli previsti dall'art. 76 dello Statuto Comunale.
- 2) Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.